

Lo spirito delle modifiche proposte dalle Mozioni 1 e 2 è quello di tentare di raggiungere i seguenti risultati:

1. modificare il riferimento della rappresentanza spostandolo dalla Zona al Gruppo;
2. semplificare i meccanismi di delega e di calcolo del quorum;
3. valorizzare le presenze “fisiche” eliminando quelle “cartacee”;
4. avere un’Assemblea Regionale qualificata e rappresentativa di almeno il 50% dei gruppi della Regione;
5. permettere a tutti i capi che sono interessati di poter partecipare direttamente ai percorsi decisionali della Regione.

Lo spirito delle modifiche proposte dalle Mozioni 3 e 4 è quello di tentare di rendere più facile lo svolgersi dei lavori e di fare chiarezza su elementi che spesso sono motivo di interpretazioni contrapposte, La Mozione 5 serve a garantire che la stesura finale sia coerente e comprensibile.

Mozione n. 1

L’Assemblea Regionale di capi del Lazio riunita il giorno 6 Aprile 2003 approva le seguenti del modifiche del Regolamento dell’Assemblea e del Convegno Capi regionali:

sostituzione del testo:	con il testo:
<p>1. COMPOSIZIONE</p> <p>1.3. L’Assemblea viene svolta in forma delegata ed è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) I membri del Consiglio Regionale in carica b) I delegati di Zona c) Il presidente della cooperativa “La Tenda” 	<p>1. COMPOSIZIONE</p> <p>1.3. L’Assemblea viene svolta in forma delegata ed è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) I membri del Consiglio Regionale in carica b) I delegati di Gruppo c) Il presidente della cooperativa “La Tenda”
<p>2. DELEGATI DI ZONA</p> <p>2.1. Sono delegati di Zona:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Un capo o una capo, ovvero un adulto o una adulta capo unità di cui all’articolo 33 dello Statuto, designato da ogni Co.Ca. fra i suoi componenti. b) I capi ovvero gli adulti capi unità di cui all’articolo 33 dello Statuto, eletti dall’Assemblea di Zona fra tutti i suoi appartenenti. L’effettivo numero totale dei delegati da eleggere si calcoli per difetto se il numero dei soci diviso 300 non supera lo 0,50 decimale; altrimenti, da 0,51 in su, si calcoli per eccesso. Si assegni sempre un delegato alle Zone con meno di 300 soci, salvaguardando un minimo del 40% dei posti al sesso minoritario. <p>I Responsabili di Zona devono comunicare alla segreteria regionale i nominativi dei delegati di Zona all’Assemblea Regionale eletti ed in carica entro una settimana dalla data dell’Assemblea, con l’indicazione della</p>	<p>2. DELEGATI DI GRUPPO</p> <p>2.1. Sono delegati di Gruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Un capo o una capo, ovvero un adulto o una adulta capo unità di cui all’articolo 33 dello Statuto, designato da ogni Co.Ca. fra i suoi componenti che non sia già membro del Consiglio Regionale in carica. b) CASSATO I Responsabili di Zona devono comunicare alla segreteria regionale i nominativi dei delegati di Gruppo all’Assemblea Regionale entro una settimana dalla data dell’Assemblea.

<p>data di nomina. Il loro mandato è biennale e non è rinnovabile.</p>	
<p>3. CONVOCAZIONE</p> <p>3.5. Nei 30 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea, i Responsabili di Zona convocano una Assemblea di Zona con lo scopo di:</p> <p>a) eleggere i Delegati di Zona.</p> <p>b) proporre argomenti, esprimere pareri ed indirizzi sull'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale.</p> <p>c) impegnare, se necessario, i soli Responsabili di Zona a farsi portavoce in Assemblea Regionale di specifici ed adeguatamente circostanziati mandati a nome della Zona stessa.</p>	<p>3. CONVOCAZIONE</p> <p>3.5. Nei 30 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea, i Responsabili di Zona convocano una Assemblea di Zona con lo scopo di:</p> <p>a) cassato</p> <p>b) proporre argomenti, esprimere pareri ed indirizzi sull'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale.</p> <p>c) impegnare, se necessario, i soli Responsabili di Zona a farsi portavoce in Assemblea Regionale di specifici ed adeguatamente circostanziati mandati a nome della Zona stessa.</p>
<p>6. DELEGHE</p> <p>6.1. I membri dell'Assemblea, con l'esclusione del Presidente della cooperativa "la Tenda", impediti a partecipare possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro dell'Assemblea appartenente alla stessa Zona.</p> <p>6.2. Nessuno può raccogliere più di una delega in modo da poter disporre complessivamente di non più di due voti.</p>	<p>6. DELEGHE</p> <p>6.1. I delegati di gruppo, impediti a partecipare all'Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un capo o una capo, ovvero un adulto o una adulta capo unità di cui all'articolo 33 dello Statuto che sia membro della stessa Comunità Capi e che non sia già membro del Consiglio Regionale in carica.</p> <p>6.2. CASSATO.</p>
<p>7. VALIDITÀ</p> <p>7.2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza personale e per delega dei due terzi degli aventi diritto.</p>	<p>7. VALIDITÀ</p> <p>7.2. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i delegati di almeno la metà dei gruppi censiti in regione.</p>

Germano Di Francesco

Mozione n. 2

L'Assemblea Regionale di capi del Lazio riunita il giorno 6 aprile 2003 approva le seguente modifica del Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi regionali:

sostituzione del testo:	con il testo:
<p>5. ACCOGLIENZA</p> <p>5.1. In ogni Assemblea o Convegno Capi Regionale è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina due ore dopo.</p> <p>5.2. Qualora l'Assemblea si svolga in due giorni, e limitatamente ad essa, gli aventi diritto possono essere registrati anche oltre i termini indicati nel precedente comma fino ad un'ora dopo la ripresa dei lavori del giorno seguente, purché abbiano preventivamente avvisato la Segreteria Regionale di non poter essere presenti per fondati motivi entro il termine sopra citato.</p> <p>Ai sensi del presente Regolamento si intendono per presenti in Assemblea esclusivamente gli aventi diritto registrati ai sensi degli articoli 1 e 3 e 6 del presente Regolamento.</p> <p>5.3. Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.</p> <p>5.4. Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea o al Convegno Capi distinguendo le cifre dei partecipanti e degli aventi diritto al voto.</p>	<p>5. ACCOGLIENZA</p> <p>5.1. In ogni Assemblea o Convegno Capi Regionale è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina due ore dopo.</p> <p>5.2. Qualora l'Assemblea si svolga in due giorni, e limitatamente ad essa, gli aventi diritto possono essere registrati anche oltre i termini indicati nel precedente comma fino ad un'ora dopo la ripresa dei lavori del giorno seguente, purché abbiano preventivamente avvisato la Segreteria Regionale di non poter essere presenti per fondati motivi entro il termine sopra citato.</p> <p>5.3. Oltre i membri di diritto di cui al comma 1.3 del presente Regolamento possono essere registrati come partecipanti all'Assemblea coloro che siano regolarmente censiti in uno dei gruppi della regione e che rientrino nelle condizioni previste dall'art. 33 dello Statuto.</p> <p>5.4. Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.</p> <p>5.5. Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea o al Convegno Capi distinguendo le cifre dei partecipanti e degli aventi diritto al voto.</p> <p>5.6. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per presenti in Assemblea esclusivamente gli aventi diritto registrati ai sensi degli artt. 1, 2, 5 e 6 del presente Regolamento.</p>
<p>13. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ED ELETTORATO</p> <p>13.1. In Convegno Capi il diritto al voto è regolamentato come previsto dall'art.32 dello statuto.</p> <p>13.2. In Assemblea hanno diritto di voto ed elettorato attivo e passivo tutti i suoi membri di cui agli art,1 e 2; ad eccezione degli adulti Capi Unità con le limitazioni previste</p>	<p>13. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ED ELETTORATO</p> <p>13.1. In Convegno Capi il diritto al voto è regolamentato come previsto dall'art.32 dello statuto.</p> <p>13.2. In Assemblea hanno diritto di voto ed elettorato attivo e passivo tutti coloro che siano stati registrati</p>

<p>dall'art.33 dello statuto e degli Incaricati Nominati alle Branche, alla Stampa e ai Settori con solo diritto di parola ed elettorato passivo.</p> <p>13.3. L'elettorato passivo spetta, altresì, a qualsiasi altro capo censito in Regione.</p> <p>13.4. Possono comunque intervenire all'Assemblea tutti i capi e gli adulti in servizio nell'AGESCI.</p> <p>13.5. E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.</p>	<p>all'accoglienza e rientrano nei casi previsti dall'art. 33 dello Statuto.</p> <p>13.3. L'elettorato passivo spetta, altresì, a qualsiasi altro capo censito in Regione.</p> <p>13.4. Possono comunque intervenire all'Assemblea tutti i capi e gli adulti in servizio nell'AGESCI.</p> <p>13.5. E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.</p>
--	--

Germano Di Francesco

Mozione n. 3

L'Assemblea Regionale di capi del Lazio riunita il giorno 6 aprile 2003 approva le seguente modifica del Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi regionali:

sostituzione del testo:	con il testo:
<p>8. FUNZIONAMENTO</p> <p>8.2. All'inizio dell'Assemblea o del Convegno Capi vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale e di altri componenti l'Assemblea.</p>	<p>8. FUNZIONAMENTO</p> <p>8.1. I lavori dell'Assemblea o del Convegno Capi iniziano all'ora indicata nella convocazione e si svolgono secondo l'ordine del giorno approvato (vedi comma 8.5).Nel caso si tratti di Assemblea le votazioni sulle mozioni e le elezioni potranno svolgersi soltanto dopo che sia stata accertata la validità dell'Assemblea (vedi art. 7) stessa. All'inizio dei lavori vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale e di altri componenti l'Assemblea.</p>

Germano Di Francesco

Mozione n. 4

L'Assemblea Regionale di capi del Lazio riunita il giorno 6 aprile 2003 approva le seguente modifica del Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi regionali:

sostituzione del testo:	con il testo:
14. VOTAZIONI 14.5. L'Assemblea ed il Convegno Capi Regionali deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli espressi.	14. VOTAZIONI 14.5. L'Assemblea ed il Convegno Capi Regionali approvano le proposte in votazione se i voti favorevoli espressi sono in numero maggiore della somma dei voti contrari e di quelli astenuti.

Germano Di Francesco

Mozione n. 4

L'Assemblea Regionale di capi del Lazio riunita il giorno 6 aprile 2003 impegna i Responsabili Regionali ad inserire nel Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi regionali le modifiche apportate curandone l'armonizzazione con tutto il resto dell'articolato.

Germano Di Francesco